



Comune di Asiago

Provincia di Vicenza

Piazza Secondo Risorgimento n. 6
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

PROT. N.

REG. GEN. 90

ORDINANZA N. 90 DEL 20-07-2022

Oggetto: **ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TUTTI I VEICOLI NEL PARCHEGGIO DELLO SPORTING RESIDENCE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTE CENGIO, VIA VALBELLA E VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E ASFALTATURA DA PARTE DELLA DITTA SCHIVO DAMIANO DAL 25.07.2022 E COMUNQUE FINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è pervenuta un'istanza in data 19/07/2022 da parte della ditta SCHIVO DAMIANO per l'emissione di un'ordinanza di istituzione di un divieto di transito e sosta nel parcheggio del residence Sporting per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e asfaltatura dei marciapiedi dal 25/07/2022 e comunque fino al termine dei lavori;

Ravvisata l'esigenza di intervenire a tal proposito anche a tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità pubblica oltre che per ragioni di ordine tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Ritenuto necessario adottare dispositivi modificativi dell'ordinaria viabilità;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Assunta la competenza all'adozione del presente atto, in forza del Decreto del Sindaco n. 6 - Reg. Gen. n. 6 del 03.06.2019 di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa dal 15 giugno 2019, con durata triennale salvo facoltà di revoca.

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Visti gli artt. 5 - comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,

ORDINA

1. l'istituzione di un divieto di transito e sosta nel parcheggio del residence Sporting per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e asfaltatura dal 25/07/2022 e comunque fino al termine dei lavori.
2. che nelle eventuali fasce temporali di riapertura del traffico, in modo particolare nei giorni di sabato e domenica e ogni qualvolta i lavori subiranno delle interruzioni, l'impresa appaltatrice dovrà adottare idonea segnaletica di cantiere e misure di ripristino della sede stradale coerenti con la sicurezza stradale;
3. che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico attraverso idonea segnaletica stradale da collocare a cura della ditta esecutrice dei lavori.

A norma dell'art. 3 - comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsto dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37 - comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Il responsabile del procedimento
Vice Comandante di P.L. – Ist. Andrea Pinaroli

Tel. 0424 463886 – 600262 § fax 0424 465379
e – mail: andrea.pinaroli@comune.asiago.vi.it

Si trasmette in copia a:

Stazione Carabinieri di Asiago Schivo Damiano	Ufficio Tecnico Comunale Agli atti del Comune All'Albo della Casa Comunale Al Comando di Polizia Locale
--	--

Costantini Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.